

EBA/GL/2024/10

28 giugno 2024

Orientamenti recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2015/12 su morosità e pignoramenti

Sezione 1 – Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli istituti finanziari.

Obblighi di notifica

3. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 21.10.2024 se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo con riferimento «EBA/GL/2024/10» disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Sezione 2 – Destinatari

Destinatari

5. I presenti orientamenti sono rivolti:

- (a) alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE), che sono altresì le autorità competenti quali definite all'articolo 4 della direttiva 2014/17/UE; e
- (b) agli istituti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, che sono creditori quali definiti all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2014/17/UE.

Sezione 3 – Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 22.10.2024.

Sezione 4 – Modifiche

7. Gli orientamenti EBA/GL/2015/12 sono così modificati:

- (a) il paragrafo 7, compreso il titolo «Destinatari degli obblighi di informazione», è soppresso;
- (b) il paragrafo 9, compreso il titolo «Esteralizzazione», è soppresso;
- (c) l'orientamento 4 è soppresso;
- (d) l'orientamento 5 è modificato come segue:

«Il creditore dovrebbe documentare le ragioni in base alle quali la o le possibili misure di tolleranza («forbearance») offerte al consumatore in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva MCD sono appropriate in considerazione della situazione individuale di quest'ultimo; inoltre, dovrebbe predisporre e conservare per un periodo di tempo ragionevole adeguata documentazione dei rapporti intrattenuti con il consumatore in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento.»

(e) è inserito il seguente orientamento 6:

«Esteralizzazione

Nei casi in cui l'attività di un creditore sia in tutto o in parte esternalizzata a terze parti, i creditori diversi dagli enti finanziari di cui ai paragrafi da 9 a 11 degli orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) dovrebbero garantire di osservare i requisiti stabiliti in tali orientamenti, compreso quello relativo alla responsabilità ultima degli enti in caso di esternalizzazione ⁽²⁾.»

⁽²⁾ Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) [EBA BS 2019 xxx \(Orientamenti ABE in materia di esternalizzazione\).docx \(europa.eu\)](#) che hanno abrogato gli orientamenti del CEBS sull'esternalizzazione del 14 dicembre 2004 con effetto dal 30 settembre 2019.